



Assicurazione della responsabilità civile per Avvocati Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Prodotto: Responsabilità Civile Professionale dell' Avvocato, Responsabilità Patrimoniale, Infortuni e Colpa Grave

Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

**Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento. Iscrizione all'elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n. 100146
Data ultimo aggiornamento: Maggio 2025**

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

L'assicurazione "Responsabilità Civile Professionale dell'Avvocato, Responsabilità Patrimoniale, Infortuni e Colpa Grave" è una Polizza a copertura dei danni dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l'ipotesi di colpa grave e dei quali l'assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di legge nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.

 Che cosa è assicurato?	 Che cosa non è assicurato?
<p>Responsabilità relative a:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri✓ Consulenza od assistenza stragiudiziali✓ Redazione di pareri e contratti✓ Assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni ovvero di negoziazione assistita✓ Responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi✓ Attività di deposito telematico di atti processuali✓ Funzioni di carattere pubblico o giudiziario✓ Attività di arbitro in procedimenti arbitrali✓ Attività di consulenza legale anche in materia di fusioni e acquisizioni✓ Smarrimento, perdita, distruzione o deterioramento di cose, atti, documenti e titoli non al portatore, schede, dischi, nastri per elaboratori e calcolatori elettronici relativi all'esecuzione dell'incarico professionale✓ Scelta di corrispondenti e domiciliatari✓ Sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'assicurato per errori imputabili all'assicurato stesso✓ Attività di componente delle commissioni tributarie✓ Attività di amministratore di sostegno✓ Attività di gestore della crisi e ausiliario in organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento✓ Responsabilità civile per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, nell'esercizio dell'attività dichiarata✓ Conduzione dei locali adibiti ad uffici✓ Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro <p>(coperture principali)</p>	<ul style="list-style-type: none">✗ Furto e incendio✗ Attività diverse da quella di avvocato salvo quanto indicato nella presente polizza✗ Inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonchè danno ambientale✗ Presenza ed effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi e di amianto✗ Comportamento doloso del contraente o dell'assicurato✗ Insolvenza del contraente o dell'assicurato✗ Esplosione nucleare e/o radioattività✗ Guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato✗ Atti compiuti quando l'assicurato sia sospeso dalle sue funzioni o successivamente alla sua radiazione✗ Richieste di risarcimento pregresse✗ Fatti noti✗ Attività di membro del collegio dei sindaci (probiviri), revisore legale, componente del CdA✗ danni a persone (morte e/o lesioni corporali) e danneggiamenti materiali a cose <p>Sono qui riportate le principali esclusioni; per la lista completa si rimanda al DIP Aggiuntivo e alla Scheda di Polizza</p>



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)
- ! I danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages), le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile
- ! Le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta al di fuori del periodo di polizza anche se riferite ad attività svolta prima della decorrenza della polizza o della prima polizza stipulata in continuità senza limite temporale.



Dove vale la copertura?

L'Assicurazione vale per l'attività professionale esercitata dall'assicurato nel mondo intero con esclusione di USA e Canada



Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
- in caso di sinistro, informare la Compagnia, per il tramite del broker, entro 15 giorni da quando il contraente ne ha avuto conoscenza.
- in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Qualora il Contraente non versi i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).



Come posso disdire la polizza?

L'assicurato può disdettare l'assicurazione mediante lettera raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima della scadenza anniversaria per la copertura RC Professionale e almeno 30 giorni prima della scadenza anniversaria per la copertura Infortuni.